

280.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDI

DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------------------------|---|--------------|
| Missioni | 17037 | ROBERTI | 17050, 17058 |
| Disegno di legge (Discussione): | | SCOVACRICCHI | 17059 |
| Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni (2091) | 17045 | Disegno di legge (Discussione): | |
| PRESIDENTE | 17045, 17060 | Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme rela- tive al contenimento del costo del lavoro (<i>approvato dal Senato</i>) (2110) | 17060 |
| BOLLATI | 17047 | PRESIDENTE | 17060 |
| FORTUNATO | 17049 | BOLLATI | 17062 |
| LA LOGGIA | 17058 | PICCINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . | 17064 |
| MAROLI FIORENZO, <i>Relatore</i> | 17045, 17052 17057, 17058 | ROBERTI | 17063 |
| PICCINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 17054, 17058 | | SCOVACRICCHI | 17063 |
| | | TEDESCHI, <i>Relatore</i> | 17060, 17064 |

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1978

| | PAG. | | PAG. |
|--|---------------------|---|--------------|
| Interrogazioni (Svolgimento): | | Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) | 17037 |
| PRESIDENTE | 17039, 17040, 17043 | | |
| ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 17039, 17041, 17043 | Per l'uccisione del deputato Aldo Moro: | |
| BARTOCCI | 17045 | PRESIDENTE | 17066 |
| PANNELLA | 17041 | | |
| PRETI | 17040 | Petizioni (Annunzio) | 17037 |
| Corte dei conti (Trasmissione di docu- menti) | 17039 | Ordine del giorno della seduta di domani | 17066 |

La seduta comincia alle 11.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 maggio 1978.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Dell'Andro, Foschi, Martinelli, Mazzola, Petrucci, Pisoni e Raddi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro Megali Ettore, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 102).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

STELLA, *Segretario*, legge:

Patuelli Oscar, da Casablanca (Marocco), ed altri cittadini residenti all'estero, chiedono che vengano emanate norme per consentire ai cittadini italiani all'estero di esprimere il voto politico nei luoghi di residenza (201);

Colangelo Vincenzo, da Parma, chiede provvedimenti perché al personale militare dei corpi di polizia che per infermità derivate da cause di servizio sono stati dichiarati permanentemente inabili ad incondizionato servizio vengano riconosciuti: la promozione al grado superiore; la concessione della pensione di prima categoria, privilegiata e reversibile; i benefici dello equo indennizzo e quelli previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (202);

Pernigotti Luigi, da Genova, rappresenta alla Camera la comune necessità che nella emanazione della legge sul regime delle locazioni si prevedano norme per il rinnovo automatico del contratto alle condizioni di legge e per evitare che mediante l'evasione fiscale si realizzi un ulteriore illecito profitto mediante la locazione (203);

Schirone Costantino, da Bari, chiede che nell'articolo 9 del codice di procedura penale venga prevista la comunicazione al querelante della motivazione della archiviazione e la possibilità per il medesimo di proporre ricorso contro tale archiviazione (204);

Grisolia Luigi, da Castrovillari (Cosenza), chiede provvedimenti per l'accertamento delle condizioni della imprenditoria e del lavoro dipendente in Calabria (205);

Possidente Giorgio, da San Giorgio di Pietragalla (Potenza) chiede che nelle norme sulla sistemazione degli insegnanti precari si tenga conto della posizione giuridica di quelli che hanno superato le prove dell'ultimo concorso magistrale e non hanno trovato sistemazione per mancanza di posti (206);

Ferlito Renato, da Milano, chiede che vengano emanate norme per la ricostruzione della carriera a favore degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio prima degli eventi bellici

e che, riassunti in servizio, non hanno goduto dei benefici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (207);

Bernardi Vittorio, da Roma, chiede provvedimenti per la difesa del singolo in ordine a provvedimenti espropriativi da parte della pubblica amministrazione (208);

Ferrari Eugenio, da Genova, chiede provvedimenti affinché ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri venga riconosciuta la pensione corrispondente al parametro di stipendio corrispondente al grado ricoperto invece di quella corrispondente al grado inferiore attualmente riconosciuta (209);

Abruzzese Francesco ed altri cittadini di Melissa (Catanzaro) chiedono provvedimenti per lo sviluppo di quella località, che si trova in particolari condizioni di depressione economica (210);

Sacomandi Giovanni, da Ravenna, rappresenta alla Camera la comune necessità di una profonda riforma del sistema di avviamento al lavoro e delle relative norme (211);

Sacomandi Giovanni, da Ravenna, chiede che vengano emanate norme per l'assestamento del *deficit* della finanza pubblica mediante l'imposizione di limiti alle spese di tutte le pubbliche amministrazioni (212);

Ziino Clelia, da Roma, chiede che vengano emanate norme atte a chiarire la esatta applicazione del primo comma dello articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 nel punto in cui si dispone la comunicazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio all'ufficio dello stato civile dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto, in rapporto con la norma del primo comma dell'articolo 10 della stessa legge, che parla di trasmissione della copia autentica della sentenza che pronuncia il divorzio, passata in giudicato (213);

Frau Francesco, da Sassari, chiede provvedimenti perché agli agenti di custo-

dia collocati in congedo per mutilazioni e infermità venga conferito, a datare dal 1° gennaio 1971, il grado militare che avrebbero raggiunto senza l'interruzione della carriera per la causa suddetta. Chiede altresì che alle guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia e carabinieri venga conferito il grado di appuntato a datare dal 1° gennaio 1970, con 15 anni di servizio effettivo, purché collocati in congedo per mutilazioni e infermità dipendenti da causa di servizio con decorrenza dal giorno anteriore alla data del collocamento in congedo (214);

Visconti Enrico, da Napoli, chiede la modifica degli articoli 22, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, al fine di consentire il riscatto dell'abitazione a suo tempo assegnata e non perfezionata per fatti non addebitabili agli assegnatari stessi (215);

Guerra Michele, da Pozzuoli (Napoli), chiede che le norme di cui alle leggi 14 febbraio 1970, n. 57 e 10 ottobre 1974, n. 496, vengano estese a tutto il personale militare in servizio o in congedo, che sia stato riammesso nei corpi di polizia e che sia in possesso dei prescritti requisiti (216);

Truzzi Arnaldo, da Chiavari (Genova), chiede la modifica di alcune norme del testo unico delle leggi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (127);

Benedetti Lorenzo, da Barga (Lucca), chiede che vengano emanate norme che, vietando il doppio lavoro dei già occupati, creino posti di lavoro per i non occupati e servano ad eliminare l'evasione contributiva (218);

Romano Marisa, da Roma, chiede che vengano emanate norme che consentano ai cittadini italiani residenti in patria e all'estero di contribuire volontariamente al pagamento dei debiti contratti dall'Italia con altri Stati, attraverso l'istituzione di modi di versamento diretto al Fondo mo-

netario internazionale o ad altri istituti di credito internazionale a ciò specificamente abilitati (219);

Saccomandi Giovanni, da Ravenna, chiede che venga sciolto il Corpo di pubblica sicurezza e il relativo personale venga assegnato agli uffici amministrativi ed ai corpi di polizia municipale (220).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria della Cassa ufficiali dell'esercito, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito, della Cassa ufficiali della marina militare e della Cassa sottufficiali della marina militare, per gli esercizi dal 1967 al 1976 (doc. XV, n. 82/1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Avverto che, per accordo intervenuto tra interroganti e Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Trombadori n. 3-01670 è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Preti, ai ministri della pubblica istruzione e dell'interno, « per sapere se sono informati che è in atto da tempo nelle università italiane, e in particolare in quella di Roma, una preoccupante fuga di cervelli. Molti insigni docenti, che fanno onore alla cultura italiana e sono apprezzati fuori dai confini, riscontrando che l'inse-

gnamento e la sperimentazione diventano sempre più difficili, per non dire impossibili, in numerose facoltà delle università italiane e in particolare di Roma, a causa del clima di intimidazione, di violenza e di disordine, accettano le lusinghiere offerte provenienti da altri paesi, dove il professore e lo scienziato possono operare in piena serenità. Durante la tre giorni rossa di Bologna lo Stato democratico ha dimostrato che, quando vuole, sa imporre il rispetto della legge e ha pure dimostrato che una buona parte dei giovani rivoluzionari a sinistra del PCI disapprovano le violenze. Ma è diffuso il convincimento che le autorità, nell'interno delle università non avranno, con il nuovo anno scolastico, sufficiente fermezza e decisione per ristabilire l'ordine e garantire la regolarità delle lezioni, eliminando ogni forma di provocazione, di intimidazione, di violenza, di occupazione abusiva da parte di gruppi pseudo-rivoluzionari » (3-01718).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondo anche a nome del ministro dell'interno, cui l'interrogazione è rivolta. Premesso che ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 311, le dimissioni dei professori universitari non possono assolutamente essere rifiutate, preciso che il Ministero ha sempre tentato di dissuadere i docenti dal presentarle. Tali dimissioni non sono ancora numericamente rilevanti e, per talune, la vera causa va ricercata nell'età o nelle precarie condizioni di salute.

Per quanto attiene alla notizia riportata tempo fa da alcuni quotidiani, circa le presunte dimissioni di professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Roma, chiarisco che il professor Romeo è stato collocato fuori ruolo dal 1° novembre 1977 al 31 ottobre 1980 per attività di ricerche e di studio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, organismo internazionale che promuove la solidarietà europea nel campo della ricer-

ca e che istituzionalmente mantiene stretti legami con l'università.

Per quanto riguarda il professor Colletti, invece, egli è stato esonerato dall'insegnamento per un anno, a decorrere dal 9 marzo ultimo scorso, perché incaricato dello studio di ristrutturazione del corso di laurea in storia.

Sicché non sembra che debba parlarsi di « fuga di cervelli », anche se oggettivamente il Governo deve riconoscere che la situazione esistente all'interno degli atenei italiani non si può dire che incentivi seriamente la permanenza dei professori universitari. Infatti, la situazione dell'università nel suo insieme ha già formato oggetto di una prima iniziativa del nuovo ministro della pubblica istruzione, che ha avuto un primo incontro per una iniziale verifica e per una profonda riflessione con tutti i rettori universitari italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PRETI. Non sono soddisfatto perché il sottosegretario ha dipinto la situazione delle università italiane in maniera profondamente diversa da quella che tutti conosciamo, indipendentemente da un paio di casi singoli che egli ha menzionato. Tutti sappiamo perfettamente in quali condizioni di disagio si trovino quei professori che vorrebbero insegnare e come essi siano tratti continuamente ad abbandonare l'insegnamento. Non più di un paio di giorni fa parlavo con insigni docenti dell'università di Bologna i quali mi dicevano che non vedono l'ora di andare in pensione. Come si fa ad ignorare tutte queste cose, come si fa a minimizzare una tale realtà, come si fa a dire che i docenti in gran parte si sentono di restare, quando invece spesso sono minacciati o, comunque, molte volte non si trovano nella condizione di svolgere come vorrebbero la loro funzione, che costituisce anche una missione?

Mi pare che questa risposta burocratica, che sottovaluta un fatto di estrema importanza, debba essere criticata. Ho l'impressione, onorevole sottosegretario,

che continuando in questo modo tra non molto avremo dei professori universitari dello stesso livello, ma forse anche di un grado inferiore, dei professori di liceo dei nostri tempi.

Oggi, ormai, in Italia l'insegnamento universitario è diventato un mestiere non più appetibile; e vi sono anche molti giovani che vanno addirittura all'estero appena laureati per far carriera in altri paesi. Se si continua a rispondere, come fa la direzione generale, con quel tono burocratico, siamo destinati ad andare verso lo sfasciamento delle università italiane e la fuga dei cervelli, in parte all'estero, in parte verso le professioni, lasciando nelle università un vero e proprio deserto dal punto di vista delle capacità intellettuali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pannella, Emma Bonino, Mellini, Adele Faccio, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del preside (facente funzioni) dottor Ugo Capozza del liceo scientifico statale "Manfredi Azzarita", che il giorno 24 gennaio 1978 ha impedito, nel corso di un dibattito all'interno della scuola regolarmente autorizzato, la trasmissione della colonna sonora del filmato sui fatti del 12 maggio 1977 (in cui sono ripresi agenti in borghese e divisa che sparano sui cittadini), costituita dalla registrazione di alcune parti degli interventi del ministro Cossiga e del sottosegretario all'interno Lettieri alla Camera, sostenendo che questo divieto era giustificato dalla necessità di non influenzare negativamente i partecipanti all'assemblea. Sempre il suddetto preside ha anche vietato l'affissione di fotografie e articoli relativi ai fatti del 12 maggio 1977 sostenendo che non potevano essere divulgati perché non estratti da "stampa studentesca". Gli interroganti, rilevando che le affermazioni di questo preside rappresentano sia una offesa ai ministri e sottosegretari di Governo, sia un illegittimo intervento censorio su documenti pubblici che è dove-

roso portare alla conoscenza di tutti i cittadini, chiedono di sapere se il ministro interessato intenda promuovere una inchiesta ministeriale che accerti le responsabilità e ristabilisca l'esercizio dei diritti costituzionali nel liceo Azzarita » (3-02429).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In occasione del dibattito svoltosi il 24 gennaio 1978, presso il liceo scientifico « Manfredi Azzarita » di Roma, il filmato sui fatti del 12 maggio 1977, di cui è cenno nell'interrogazione, fu proiettato senza il contemporaneo accompagnamento della colonna sonora, in conformità di una decisione assunta, in precedenza, dal competente capo di istituto.

Sulla base degli elementi, al riguardo acquisiti, si deve, tuttavia, osservare che tale decisione — che in una diversa circostanza sarebbe stata senz'altro censurabile — va, invece, interpretata e giustificata nel contesto del particolare clima di tensione, determinatosi proprio in quel periodo, a seguito dei suddetti, come di altri tragici avvenimenti, che avevano preceduto di poco lo svolgimento del dibattito.

Infatti, gli attentati compiuti alcuni giorni prima da ignoti estremisti, e nel corso dei quali erano rimasti uccisi due giovani di destra, avevano suscitato emozioni e reazioni vivamente accese e contrastanti tra gli studenti di opposte tendenze del liceo. A turbare ulteriormente lo stato d'animo della scolaresca aveva contribuito, altresì, l'arresto di un alunno dell'istituto, avvenuto il giorno 10 dello stesso mese, durante una manifestazione svoltasi nel quartiere Tuscolano.

In presenza, quindi, di una situazione che destava non poche preoccupazioni, il preside, cui in quel momento era affidata la responsabilità del pacifico andamento didattico della scuola, ritenne suo preciso dovere porre in essere la massima caute-

la ed ogni possibile accorgimento, affinché tale situazione non esplodesse, provocando incresciosi disordini.

Perplessità e preoccupazioni furono, per altro, condivise anche dagli studenti organizzatori del dibattito i quali — come risulta da una esplicita dichiarazione scritta di uno di essi, acquisita agli atti dell'amministrazione — convennero con la presidenza del liceo di limitare la proiezione del filmato in parola alle sole immagini e di evitare, di proposito, la parte sonora che, secondo le comuni valutazioni, avrebbe potuto dare adito ad aspre polemiche, con inevitabili scontri.

Lo stesso timore fu espresso anche dall'operatore tecnico preposto alla proiezione il quale, in una dichiarazione scritta, ugualmente acquisita agli atti, ha affermato che, ad un certo punto, venne a trovarsi in seria difficoltà per la calca rumorosa degli studenti che lo attorniavano.

Preoccupazioni analoghe avevano determinato, inoltre, una convergenza di vedute, tra il preside e gli studenti organizzatori, circa l'opportunità di evitare anche l'affissione di quei manifesti e ritagli di giornali suscettibili, a loro avviso, di dare esca a polemiche ed a pericolosi disordini.

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, sembra, pertanto, da escludere che le citate limitazioni — previamente concordate per non turbare l'andamento didattico e del tutto contingenti — possano ritenersi lesive dei diritti costituzionali degli studenti, tenuto anche conto che il dibattito programmato ha potuto svolgersi normalmente, senza incidenti e con soddisfazione degli intervenuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PANNELLA. Signor Presidente, non sono evidentemente soddisfatto, ma potrei esserlo da un certo punto di vista al contrario, cioè se il Governo viene il 9 maggio 1978, esattamente quindi quasi un anno dopo quella strage per la quale abbiamo sporto formale denuncia presso la magistratura di Roma a carico del prefetto

di Roma e del questore, a tentare di giustificare il comportamento di un preside (vedremo poi che ci sono dei falsi nella risposta che ci è stata data) con il presupposto che i ragazzi di un istituto siano oltre che dei minorenni anche dei minorati, i quali non possano, senza essere plagiati, ascoltare il sonoro di un film nel quale le parole sono quelle del ministro Cossiga e del sottosegretario Lettieri, noi riteniamo che la carica di violenza e di menzogna del ministro Cossiga e del sottosegretario Lettieri, che erano registrate in quel film, fosse evidentemente enorme e che per questo lo avevamo proposto; noi riteniamo che gli studenti minorenni, ma non minorati, potevano impunemente, anzi proficuamente, udire la voce del sottosegretario Lettieri e del ministro dell'interno, i quali ripetevano ossessivamente: la polizia non ha sparato, la polizia non ha sparato; mentre passavano sul visivo le immagini di poliziotti che sparavano contro studenti, contro passanti. Quindi, la contrapposizione fra la menzogna, la violenza della menzogna del ministro e del sottosegretario e l'evidenza di quello che gli studenti vedevano avrebbero invece probabilmente meglio consentito a degli studenti di comprendere come il dovere di ogni cittadino, di ogni persona, e di vagliare criticamente ogni episodio e di rendersi conto come l'unica violenza della parola è nella menzogna e non nel sottolineare la verità a volte nuda e tragica di fatti oggettivi.

Falso è che gli organizzatori abbiano spontaneamente convenuto con il preside dinanzi al sostanziale ricatto nel quale erano stati posti: o il diniego della visione del film e della riunione o altrimenti la possibilità almeno di vedere, se non di ascoltare; hanno scelto responsabilmente, dimostrando che dei minorenni possono essere più responsabili di maggiorenni timorosi della verità e del dialogo, di accettare di tenere la riunione a queste condizioni; l'alternativa, infatti, onorevole sottosegretario, non era di vedere o ascoltare, ma era di non vedere, non ascoltare e non fare la riunione.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi risulta che il fatto sia stato concordato, e non che ci sia stata una « violenza di concordato ».

PANNELLA. Io sono lieto che il collega Armato, che ha certe origini e che conosce quindi le dinamiche di questi fatti, mi offra la sua attenzione e l'interruzione. Come accade nelle fabbriche, nelle scuole, collega Armato, accade che si facciano dei falsi nel relazionare l'episodio. Gli studenti non hanno convenuto con il preside, hanno preso atto che, dinanzi all'alternativa del divieto della riunione, rimaneva loro solo quest'altra alternativa. Il Governo potrà a questo punto meglio esplorare quei documenti, quelle informative e fare gli accertamenti, per sapere se è un parlamentare che mente in aula (e noi apparteniamo a un gruppo che ritiene, come nei paesi anglosassoni, che la menzogna in aula sia oltraggio) o se per caso non vi sia stato, come nelle fabbriche e come altrove, il tentativo *a posteriori* di trovare una giustificazione ad un comportamento risibile e pericoloso: un preside, il quale accetta di vedere un filmato su una strage — direi — pubblica nei confronti di pacifici cittadini, ma che ha paura di far sapere agli allievi che contemporaneamente, su quei fatti il ministro dell'interno e il sottosegretario ossessivamente dicevano: la polizia non ha sparato, mentre i ragazzi vedevano che si sparava.

È stata, quindi, una censura tipica, di natura diversa, non pedagogica, non educativa, ma di qualcuno che teme la verità, che teme che i ragazzi giudichino le verità e si formino criticamente. Era in effetti intollerabile, per qualcuno che considera la propria funzione come quella di guardiano, come quella di carceriere, come quella di guardiano morale dei giovani, la documentazione patente delle menzogne del Governo fornite in Parlamento, oltraggiando, oltre che la verità, il Parlamento stesso.

Per questo, signor sottosegretario, mi auguro che il Governo voglia compiere altri accertamenti, ma nel frattempo non

posso che confermare la nostra assoluta insoddisfazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Bartocci e Balzamo, al ministro della pubblica istruzione « per conoscere — con riferimento allo svolgimento delle elezioni scolastiche dell'11 e 12 dicembre 1977 nel comune di Roma, e premesso che: il 15 settembre il comune di Roma ha prodotto formale richiesta di riconoscimento di tutte le sezioni di scuola materna comunale, funzionanti per la maggior parte da molti anni; nelle settimane successive è stata inviata l'ulteriore documentazione richiesta dal provveditorato, il quale affermava che avrebbe assicurato la regolare partecipazione della scuola materna comunale alle elezioni scolastiche, a meno di eventuale diverso avviso del Ministero; in apposito incontro, il ministro e il sottosegretario senatrice Falcucci hanno dato al sindaco di Roma e all'assessore comunale competente le più ampie assicurazioni nel senso indicato; il 26 novembre il provveditorato ha segnalato la necessità di una nuova richiesta di riconoscimento e vigilanza, richiesta che il comune ha inviato il 29 novembre; nonostante tutto ciò, fino al giorno stesso delle elezioni la situazione non è stata chiarita, né sono state emanate disposizioni alle commissioni elettorali; sicché queste, in assenza di indicazioni, hanno in molti casi rifiutato gli elenchi degli elettori di scuola materna comunale giunti all'ultimo momento, dopo che i ritardi avevano ovviamente già precluso la presentazione di liste di candidati — il giudizio del ministro sulla regolarità della situazione che, con evidente discriminazione di un intero settore scolastico comprendente 100.000 elettori, si è venuta a determinare; si desidera sapere in particolare se, in contrasto con quanto detto dal ministro al sindaco di Roma, gli ostacoli alla partecipazione delle scuole comunali sono stati posti dal Ministero, ovvero, qualora ciò non sia stato, quali provvedimenti il ministro intenda prendere nei confronti del provveditore agli studi di Roma che è giunto a costituire commissioni elettorali solo nelle scuole reli-

giose o comunque private, e nessuna nelle scuole comunali, senza neppure includere rappresentanti di queste nelle Commissioni ad alcun livello » (3-02493).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interrogazione degli onorevoli Bartocci e Balzamo si riferisce alle elezioni che hanno interessato i consigli scolastici, in modo particolare nell'ambito del provveditorato di Roma. Gli ostacoli alla partecipazione delle scuole materne del comune di Roma a queste elezioni, che si sono svolte nello scorso dicembre, sono dipese essenzialmente dalle difficoltà di natura tecnica e procedurale che si sono dovute superare perché alle citate scuole potesse essere esteso il potere di vigilanza dell'amministrazione scolastica. Sono insorti ostacoli, anche derivanti da una diversa interpretazione dell'ente locale interessato. Il Ministero, dal proprio canto, ha ritenuto di aver mantenuto fede agli impegni a suo tempo assunti, tanto che alla fine gli sforzi congiunti dell'ufficio scolastico provinciale e dei responsabili dell'amministrazione capitolina hanno consentito alle scuole materne del comune di Roma di partecipare alle elezioni di cui trattasi.

Si ritiene, ad ogni modo, opportuno riassumere le varie fasi attraverso le quali la situazione si è andata evolvendo.

Sin dal 22 dicembre 1976 il provveditorato di Roma, al fine di consentire la suddetta partecipazione, invita il comune di Roma con apposito fonogramma a regolarizzare la posizione giuridica delle proprie scuole materne. Con nota del 30 dicembre 1976 l'amministrazione comunale, ribadendo in sostanza una linea già sostenuta in precedenti occasioni, faceva presente che le componenti delle anzidette scuole potevano partecipare alle elezioni in questione, dovendosi ritenere sufficienti

— ai fini del riconoscimento formale delle scuole stesse, da parte dell'autorità scolastica — l'invio degli elenchi relativi alle sezioni funzionanti, ai nominativi e alla qualifica delle insegnanti, nonché al numero complessivo dei bambini frequentanti.

Questo punto di vista, in ordine alla natura giuridica della scuola materna comunale, la tesi sostenuta dal comune di Roma, si discostava sensibilmente dalle direttive del Ministero. Ed infatti, alla luce di dette disposizioni, le scuole materne non risultavano esplicitamente elencate fra le istituzioni scolastiche pubbliche. Al riguardo, data la divergenza di opinioni, l'amministrazione si è, per altro, premurata di sottoporre la questione al Consiglio di Stato.

Intervenuta, successivamente, la circolare ministeriale n. 226, con la quale furono indette le elezioni dei consigli scolastici, provinciali e distrettuali, il Ministero, con telegramma del 29 settembre 1977, accoglieva la richiesta del provveditore agli studi sull'opportunità che — in attesa dell'acquisizione del succitato parere — l'amministrazione comunale fosse invitata a produrre, entro i termini prescritti, la documentazione necessaria per l'esercizio della vigilanza sulle dipendenti scuole materne.

Tale documentazione, perveniva all'ufficio scolastico oltre il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale, ma risultava insufficiente ai fini dell'esercizio della vigilanza.

A questo punto, adottando una procedura di urgenza, il provveditore agli studi di Roma disponeva un'indagine conoscitiva sulla situazione delle singole scuole materne comunali, affidandone il relativo incarico agli ispettori tecnici periferici, i quali hanno provveduto a dare le spiegazioni richieste.

Verso la metà di novembre, ultimata, non senza difficoltà, la loro indagine, gli ispettori tecnici comunicavano alle commissioni elettorali, costituite presso le scuole materne vigilate, i nominativi delle scuole materne comunali assegnate dal

provveditorato e inviavano i relativi elenchi dei genitori e dei docenti.

In data 26 novembre, con fono n. 3084, pur confermando la massima disponibilità, il provveditore agli studi faceva presente all'amministrazione comunale la necessità che, in mancanza del parere del Consiglio di Stato, la stessa manifestasse, entro il 30 novembre, la propria volontà di regolarizzazione, secondo le norme generali vigenti, la posizione giuridica delle scuole dipendenti, mediante formale domanda scritta intesa ad ottenere la vigilanza.

Solo in data 29 novembre 1977, il comune di Roma, in modo del tutto informale, aderiva a tale richiesta, facendo riferimento ad un elenco di scuole inviato in precedenza.

Intanto, in data 2 dicembre, il Ministero veniva informato che, avverso la partecipazione delle elezioni delle menzionate scuole comunali, era stato proposto ricorso da alcune scuole materne vigilate, le quali lamentavano la violazione dell'articolo 13 della ordinanza ministeriale del 24 novembre 1976.

Di fronte alle perplessità di alcune commissioni elettorali che rifiutavano di accettare gli elenchi nominativi delle componenti le scuole materne comunali, di cui l'indagine ispettiva aveva riconosciuto il diritto al voto, il Ministero, accogliendo, le sollecitazioni del provveditorato e dello stesso comune che ogni dubbio fosse dissipato, chiariva che le succitate componenti avevano diritto di votare per la costituzione degli organi collegiali, provinciali e distrettuali, dal momento che le scuole di rispettiva appartenenza erano state sottoposte a vigilanza da parte dell'autorità scolastica.

Il contenuto del telegramma ministeriale, dopo opportuni contatti tra l'ufficio scolastico e l'ente locale, veniva portato a conoscenza delle commissioni elettorali, dalle quali, in data 10 dicembre, si ricevevano assicurazioni che tutti gli elenchi erano stati accettati. Successivamente, il provveditore agli studi accertava che le componenti scolastiche comunali avevano

regolarmente esercitato il proprio diritto al voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartocci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARTOCCI. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta che viene data, tramite il sottosegretario Armato, da parte del Ministero della pubblica istruzione. Sembra, infatti, singolare che detto Ministero non abbia acceduto alla richiesta di riconoscimento di tutte le sezioni di scuola materna comunale, sulla base di una legge, quella poc'anzi citata dal sottosegretario Armato (il testo unico del 5 maggio 1928, n. 577), che, come il regolamento generale sempre del 1928, appare chiaramente estraneo ai principi della Costituzione repubblicana. E che tale testo unico, così come il regolamento generale, non siano in effetti conformi a quello che è l'attuale contesto costituzionale, appare chiaro anche per il fatto che il Governo ha avvertito il bisogno di richiedere il parere del Consiglio di Stato, cosa che non avrebbe certamente fatto qualora questo dubbio di costituzionalità non fosse stato avvertito.

Ora, a me sembra che il problema sia ancora una volta, quello dei rapporti, che si preferisce mantenere in una situazione ambigua, tra scuola pubblica e scuola privata e l'uso strumentale che si è fatto, una volta di più, di quest'ultima, per fini esclusivamente politici. Non può sfuggire che in tale maniera centomila elettori della scuola pubblica sono rimasti discriminati e non hanno potuto votare, sicché una minoranza di elettori, quella cioè della scuola privata, è stata determinante al fine di decidere intorno alla rappresentanza negli organi collegiali, provinciali e distrettuali.

Queste sono le ragioni per cui ritengo del tutto inadeguata la risposta fornita dal Ministero della pubblica istruzione. Per le stesse ragioni, insisto affinché il Governo ed il Ministero provvedano, nel più breve tempo possibile, alla regolarizzazione delle scuole materne comunali, affin-

ché casi del genere, così incresciosi, non abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni (2091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 aprile scorso, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fiorenzo Maroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROLI FIORENZO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la decisione del Governo di intervenire, a mezzo del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, oggi al nostro esame per la conversione in legge, è stata dettata principalmente dalla urgente necessità di meglio e più efficacemente regolare la complessa materia riguardante la mobilità dei lavoratori, prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale.

Tale esigenza è, d'altra parte, emersa dall'attuazione pratica delle norme legislative sulla mobilità, ove si è rilevata la necessità di adeguati interventi legislativi, atti a rimuovere gli effetti ostacolanti il raggiungimento di precisi obiettivi fissati dalla legge n. 675, avendo nel contempo sempre presente il doveroso impegno di

tutelare, nel modo migliore, la posizione dei lavoratori colpiti da provvedimenti particolarmente gravi e comprensibilmente fonte di profonda preoccupazione.

La Commissione lavoro ha esaminato ampiamente il provvedimento e, in considerazione dell'importanza degli argomenti in discussione, ha consultato le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, per valutare attentamente anche il punto di vista delle parti direttamente interessate, alle quali competerà principalmente la responsabilità gestionale di rilevanti aspetti della mobilità dei lavoratori. In relazione a queste consultazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno apportare modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 80.

Sull'articolo 1 si è concordato (anche se non sono mancate perplessità circa la formulazione della norma, le quali sono venute meno dopo l'emendamento presentato stamane al Comitato dei nove, che dà maggiori poteri, in materia di assunzioni, alle organizzazioni di controllo ed ai sindacati) sull'opportunità di rimuovere l'ostacolo riscontrato nell'applicazione pratica di quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 25 della legge n. 675, riguardante la sospensione dei licenziamenti per riduzione di personale, sino al termine della procedura prevista. Infatti, nella circostanza in cui la mobilità si realizza non attraverso il trasferimento dei lavoratori in altra azienda, ma mediante il passaggio ad altro imprenditore dell'azienda (intera o in parte), si è rilevato come l'operazione presenti condizionamenti in relazione al primo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Questa norma, oltremodo necessaria sul piano generale per una doverosa tutela degli interessi dei lavoratori, si è rivelata un ostacolo per le aziende in crisi interessate alla soluzione mediante l'intervento di un nuovo imprenditore. Si è dimostrato difficile (e ciò è comprensibile, sotto il profilo economico se non sotto quello sociale) che l'imprenditore subentrante si accoli, in una situazione di anormalità aziendale, tutti gli oneri conseguenti all'anzianità maturata dai lavoratori, oneri non indifferenti in

quanto incidenti su una rilevante parte della vigente normativa contrattuale. Per superare l'ostacolo non hanno giovato gli accordi sindacali raggiunti tra le parti (vedasi l'intesa UNIDAL), in quanto in contrasto con i principi sanciti dall'articolo succitato del codice civile.

È quindi da ritenersi valido (anche se giustamente limitato nel tempo) il disposto dell'articolo 1 del provvedimento in esame. La modifica recata dalla Commissione al secondo comma del medesimo articolo, risulta necessaria per assicurare la priorità di assunzione presso la nuova azienda dei lavoratori già dipendenti da quella alienata. Di particolare rilievo è, inoltre, il contenuto dell'articolo 3, che introduce un'innovazione di estremo interesse nel rapporto di lavoro, tendente a favorire, nei casi previsti dalla legge, la mobilità evitando nel contempo di porre il lavoratore in condizione di estremo disagio, qualora il posto di lavoro assegnato non corrisponda alle sue attitudini o alla specifica preparazione professionale richiesta. In concreto, si stabilisce che un lavoratore già licenziato possa automaticamente essere reintegrato nel rapporto di lavoro preesistente, mantenendo tutti i diritti acquisiti. La Commissione ha esteso tali norme anche ai lavoratori interessati alla mobilità, provenienti da aziende impegnate da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, di cui all'articolo 24 della legge n. 675. In materia di integrazione salariale straordinaria, il provvedimento in esame dispone interventi urgenti per situazioni specifiche.

L'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale, proposto dalla Commissione con l'articolo 4-bis, ai lavoratori dipendenti da imprese industriali in crisi e addetti ad unità organiche esercenti la commercializzazione dei prodotti dell'impresa, trova giustificazione nell'opportunità di assicurare una parità di trattamento fra lavoratori occupati nella medesima azienda. Questo articolo interessa in particolare i lavoratori della UNIDAL di Milano. Con la modifica all'articolo 5 si è inteso limitare gli interventi di anticipazione da parte dell'INPS alle sole pre-

stazioni previste per i casi straordinari dalla cassa integrazione guadagni, e ciò per evitare eventuali abusi che la norma riguardante anche gli interventi ordinari avrebbe potuto determinare.

Il discorso sull'istituto della cassa integrazione richiede - e ciò è stato ampiamente sottolineato anche in sede di dibattito in Commissione - una valutazione di riforma organica e interventi urgenti su diversi aspetti della normativa vigente. L'impegno della Commissione lavoro di affrontare sollecitamente la materia è concorde; in questo senso si è pure pronunciato il Governo. Tutto ciò lascia, quindi, ben sperare.

Ritengo, infine, opportuno sottolineare la validità dell'aggiunta dell'articolo 4-ter, con il quale si intende sminuire le procedure relative alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori interessati da situazioni di crisi aziendale.

In conclusione, ritengo di chiedere il voto favorevole dell'Assemblea sul disegno di legge n. 2091, concernente la conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, con le modificazioni apportate in sede di Commissione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PICCINELLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento al nostro esame prende le mosse, come è stato detto dal relatore, dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, che ha previsto particolari procedure allo scopo di favo-

rire la mobilità della manodopera. Proprio al fine di non pregiudicare la mobilità della manodopera, il legislatore ha stabilito la sospensione, fino al termine delle anzidette procedure, dei licenziamenti per la riduzione del personale. Orbene, nella relazione governativa al disegno di legge di conversione si dice che il mantenimento, da parte dei lavoratori, del proprio rapporto di lavoro, mentre da una parte rende possibile l'ammissione dei lavoratori stessi ai trattamenti della cassa integrazione guadagni, dall'altra agevola il processo di mobilità che può svolgersi in una atmosfera di maggiore serenità. Ma se è vero che il mantenimento da parte dei lavoratori del proprio rapporto di lavoro conserva agli stessi la possibilità di usufruire del trattamento della cassa integrazione, abbiamo invece molti dubbi che ciò possa agevolare il processo di mobilità dei lavoratori. Comunque, il provvedimento prende in esame soprattutto il caso del trasferimento dell'azienda ad altro imprenditore. In effetti, in tali occasioni sono sorte spesso difficoltà relative alla realizzazione del passaggio dei lavoratori da una azienda all'altra, proprio in ragione della normativa prevista dall'articolo 2112 del codice civile per il trasferimento dell'azienda, alla quale gli imprenditori spesso non avevano il tempo di ricorrere. Al fine, quindi, di neutralizzare gli effetti di questa situazione viene introdotta la norma di cui all'articolo 1 del decreto in esame. In sostanza il provvedimento, secondo gli intendimenti dei proponenti, dovrebbe agevolare il passaggio dei lavoratori ad altre aziende, non certamente apportando modifiche all'articolo 2112 del codice civile, come si dice nella relazione, ma derogando per un tempo limitato, cioè per quattro anni, alla disposizione dell'articolo 2112 del codice civile.

Le norme qualificanti di questo provvedimento sono, a nostro modo di vedere, quelle dell'articolo 1, dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

Con l'articolo 1 viene disposto, sia pure in via transitoria, e cioè nel limite dei

quattro anni, e nei soli confronti dei lavoratori che in conseguenza del trasferimento dell'azienda sono assunti alle dipendenze dell'acquirente, che la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'articolo 2, comma quinto, lettera c) dalla legge n. 675 opera gli stessi effetti dell'articolo 2112, primo comma, del codice civile. Noi riteniamo che questa norma possa essere nella sostanza accettata, anche se abbiamo dei dubbi per il fatto che sostanzialmente dalla dichiarazione dello stato di crisi dell'azienda si fanno derivare effetti di natura contrattuale, di carattere civilistico, senza una espressa dichiarazione di volontà. Questo è l'unico dubbio che noi abbiamo in ordine alla norma contenuta nell'articolo 1.

L'articolo 3 prevede che qualora il lavoratore assunto a seguito dell'espletamento della procedura di mobilità disciplinata dalla legge n. 675 non superi il periodo di prova, egli dovrà essere reintegrato nel rapporto di lavoro con la precedente azienda, e dovrà essere nuovamente inserito nella graduatoria prevista dall'articolo 25 della stessa legge n. 675.

A me pare che vi sia qui una lacuna, in quanto non si comprende esattamente a quale punto della graduatoria il lavoratore dovrà essere reinserito. Desidererei a questo proposito un chiarimento specifico da parte del relatore o del rappresentante del Governo.

Con l'articolo 4, infine, si consente la possibilità di adozione da parte del CIPI, organismo previsto dalla legge n. 675, della dichiarazione di crisi aziendale prevista allorché la domanda di ristrutturazione o riconversione avanzata dall'azienda non abbia trovato accoglimento, non essendo stata corredata della necessaria documentazione. Noi riteniamo che questa norma possa essere accettata, perché può verificarsi che nelle more dell'istruttoria, per fatti sopravvenuti, si determinino le condizioni per la dichiarazione di crisi aziendale.

Detto questo, dobbiamo però fare anche delle considerazioni di carattere generale sul provvedimento. Il problema della

mobilità del lavoro viene affrontato in questo provvedimento in modo settoriale, cioè in relazione alla legge n. 675 e limitatamente ai casi da questa legge disciplinati. Secondo noi, invece, occorre trovare una soluzione di carattere generale al grosso problema della mobilità della manodopera, la quale incide notevolmente sul costo del lavoro, ne è anzi uno dei fattori determinanti. Riteniamo allora che occorra incidere su altri provvedimenti: ad esempio, sullo statuto dei lavoratori, che in alcune sue norme limita notevolmente la mobilità dei lavoratori tra azienda e azienda e nell'interno della stessa azienda, perché appunto il problema della mobilità del lavoro si deve porre anche all'interno della azienda.

Riteniamo, cioè, che ci si debba un po' rifare al criterio della professionalità del lavoratore, per risolvere il problema della mobilità, esaltando il ruolo del lavoratore e non umiliandolo col tenerlo legato ad una determinata azienda o a un determinato settore produttivo.

Dovremmo anche considerare il problema del trasferimento, ad esempio, del trattamento di quiescenza dall'azienda di provenienza del lavoratore all'azienda che lo assume, mediante il trasferimento della somma maturata per l'indennità di anzianità. Nel momento in cui il lavoratore viene trasferito da un'azienda all'altra dovrebbe essere trasferita anche la somma maturata per indennità di anzianità di quel lavoratore dall'azienda di provenienza all'azienda in cui il lavoratore va ad occuparsi. In tale modo noi riteniamo che si offra alle aziende un incentivo a nuove assunzioni, perché all'azienda che assume il lavoratore passa un certo capitale, che serve naturalmente all'azienda e, dall'altra parte, il lavoratore non vedrebbe vanificati anni di lavoro, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità che, come è noto, viene effettuato sull'ultima retribuzione.

Queste sono le considerazioni di carattere particolare e di carattere generale che, se determinano un giudizio favorevole su alcuni aspetti di questo provvedimento, tuttavia motivano critiche di carattere generale che inducono il nostro gruppo ad

astenersi su di esso (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fortunato. Ne ha facoltà.

FORTUNATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo decreto, purtroppo, evidenzia il fatto che Parlamento e Governo si trovano ancora oggi nella condizione di dover legiferare rincorrendo singole situazioni manifestamente pesanti e gravi, secondo una modalità di azione che a nessuno sfugge quanto sia poco fruttuosa, indotta com'è dall'impulso della emergenza, del caso singolo o particolare.

Il Comitato ristretto, e quindi la Commissione di merito, non hanno sottovalutato la portata e il significato di questo decreto-legge. Ad esso è stata dedicata la massima attenzione, ascoltando le parti sociali, organizzazioni sindacali, Confindustria ed Intersind, così come faceva rilevare il relatore Maroli. Il decreto al nostro esame, infatti, affronta più questioni, tutte importanti e di drammatica attualità, quali la crisi dell'apparato produttivo, del mercato del lavoro, dei processi di ristrutturazione in corso o da farsi.

La legge di riconversione industriale ha preso in considerazione il problema e ha dettato delle soluzioni per assicurare, attraverso la mobilità, il posto di lavoro. La mobilità, però — ci viene ricordato nella relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto e nella stessa esposizione del relatore — non è solo il trasferimento da una azienda ad un'altra del lavoratore. Spesso le vertenze hanno potuto e possono essere risolte mediante il trasferimento ad altro imprenditore dei lavoratori o di parte di essi.

Questo aspetto ha polarizzato in modo particolare, la nostra attenzione, perché ci sono due esigenze da rispettare contemporaneamente; la prima i diritti dei lavoratori e le garanzie di questi diritti; la seconda, di rendere effettivo, in caso di necessità, il processo di mobilità, perché esso può e deve essere uno stru-

mento importante per il risanamento dell'apparato produttivo.

Così considerata, la mobilità deve poi praticamente attuarsi, nel pieno rispetto delle norme, delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro.

Ecco perché noi siamo favorevoli alla modifica all'articolo 1 e quindi al fatto che ci sia il coinvolgimento, l'accordo con le organizzazioni sindacali per la soluzione di situazioni che dovessero verificarsi. Siamo favorevoli perché solo così si può evitare l'abuso del facile cambiamento della ragione sociale delle imprese ai fini dell'azzeramento dei diritti legati all'anzianità.

I lavoratori capiscono queste cose, sanno che dalla crisi si esce favorendo questi processi, ma anche lasciando intatte le principali conquiste e, prima di tutto, il posto di lavoro.

La difficoltà dell'utilizzazione della mobilità della forza lavoro è in gran parte legata a quello che è oggi l'istituto dell'anzianità, che va cambiato e rivisto, così come stanno cercando di fare le organizzazioni sindacali, sulla base del dibattito in corso tra le forze politiche.

Noi consideriamo negativo il fatto che l'anzianità sia legata allo specifico posto di lavoro, cioè alla permanenza nella stessa azienda, anziché all'effettivo periodo di esercizio di una attività di lavoro dipendente. La Commissione ha migliorato il testo originario predisposto dal Governo, con modifiche e articoli aggiuntivi, soprattutto in tema di cassa integrazione guadagni. Tra l'altro, ci sembra corretto, proprio per ragioni di giustizia, non discriminare lavoratori di una stessa impresa solo perché appartengono a categorie diverse e, ad esempio, sono addetti ad unità organiche che esercitino la commercializzazione dei prodotti dell'impresa.

Non starò ad affrontare tutti i vari punti del testo elaborato dalla Commissione. Mi limito a sottolineare positivamente il fatto che si sia colta l'occasione per modificare la legge n. 501, relativa al trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori delle aree depresse del Mezzogiorno e di altre zone circoscritte del cen-

tro e del nord del paese, i quali essendo state completate opere pubbliche di notevole interesse, si trovino senza lavoro, in attesa di nuovi investimenti e, quindi, di nuova occupazione. Giudicammo a suo tempo questo provvedimento come un « ponte », in attesa dell'erogazione di nuovi investimenti. La crisi di Governo ed altri ritardi ci inducono eccezionalmente a concordare nella concessione di una proroga massima fino a 24 mesi, rispetto ai 12 originariamente previsti. E concordiamo eccezionalmente non solo per una questione di principio (disaffezione dal lavoro, lavoro « nero », Stato assistenziale), ma anche perché ulteriori oneri peseranno sulla cassa integrazione, la cui situazione economica è fortemente debitoria: a quanto ci risulta, la cassa ha debiti per oltre 600 miliardi di lire, mentre la tendenza del ricorso a questo istituto non è incoraggiante.

Quanto diciamo trova conferma nei dati pubblicati dall'ISTAT: nel febbraio scorso, sono state ben 31 milioni le ore di lavoro perdute, con un aumento di 3 milioni e mezzo rispetto al gennaio precedente e di 8 milioni rispetto al febbraio del 1977. E il Governo potrà, anche in questa occasione, fare il punto della situazione e confermarci eventualmente dati e tendenze.

Il nostro assenso, come dicevo, è legato alla eccezionalità della situazione, alla quale corrisponde un provvedimento che consideriamo a sua volta eccezionale. Come diceva giustamente il relatore, molte questioni relative alla cassa integrazione sono già sul tappeto in sede di Commissione lavoro, dove siamo convinti si possano trovare soluzioni organiche e complete.

Pur avendo noi avanzato rilievi, il disegno di legge che converte il decreto-legge n. 80 trova il nostro consenso e perciò preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacicchi. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno di legge in discussione trova, a quanto mi è dato capire dagli interventi che si sono succeduti, il consenso generale dell'Assemblea, sia pure con qualche riserva.

Indubbiamente, questo provvedimento deve essere innanzitutto considerato come un intervento di carattere urgente e parziale, da riguardare all'interno di una riforma e di una ristrutturazione generale delle condizioni in cui si svolge attualmente il lavoro in Italia, in vista di quel processo di rigenerazione (più che di vera e propria ristrutturazione) dell'intera attività produttiva e, fra i coefficienti di essa, dell'attività di lavoro.

Noi abbiamo avuto più volte modo di osservare che non consideriamo valida la impostazione (contenuta anche nel programma di Governo e accettata con eccessiva superficialità da talune organizzazioni sindacali) che, per giungere a questa ristrutturazione dell'attività produttiva e, quindi, per superare l'attuale crisi produttiva e occupazionale, bisogna puntare ad una riduzione del costo del lavoro. In questo ambito si inserisce il provvedimento al nostro esame.

A nostro avviso, l'obiettivo cui tendere non deve essere quello della riduzione del costo del lavoro, ma quello della riduzione del costo per unità di prodotto, che è una cosa ben diversa. E nel costo per unità di prodotto interviene indubbiamente il coefficiente lavoro; ma non tanto come costo, cioè come onere retributivo del lavoro prestato per quella unità di prodotto, ma piuttosto come redditività dell'attività lavorativa e, quindi, come rendimento del lavoro. Questo è l'obiettivo cui, a nostro giudizio, bisogna tendere da parte delle organizzazioni dei lavoratori (come componente-lavoro), per il risanamento dell'attività produttiva e per la rimozione degli inconvenienti che la affettano. Quindi, si deve tendere alla eliminazione delle cause dell'assenteismo, alla

eliminazione delle obsolescenze tecnologiche che rendono più lenta la produzione e, infine, ad un migliore orientamento nell'avviamento al lavoro e nel collocamento, onde poter sistemare gli uomini adatti al posto adatto, anche attraverso una più seria e responsabile attività di formazione professionale, proprio per poter affinare la preparazione dei singoli lavoratori ai fini di una maggiore redditività. In questo contesto generale, si inserisce questo provvedimento che, prevedendo appunto la mobilità del lavoro e regolando taluni aspetti di essa sotto la pressione di talune urgenti necessità, cerca di risolvere le questioni tuttora aperte e pendenti.

Abbiamo potuto constatare, anche in campo sindacale, come, ai fini della soluzione di talune vertenze che apparivano molto gravi, in occasione di licenziamenti o di crisi aziendali, sia stata considerata utile la possibilità di far trasferire a nuovi titolari dello stesso tipo di lavorazione le stesse maestranze che erano occupate precedentemente. Questo ci porta ad essere, in linea di massima, favorevoli al provvedimento al nostro esame, con alcune raccomandazioni che vorrei rivolgere all'onorevole relatore, al rappresentante del Governo ed ai colleghi della Commissione e del Comitato dei nove.

È stata rilevata da uno dei colleghi che sono intervenuti l'opportunità di stabilire il congiungimento dei periodi di lavoro svolti nell'una e nell'altra azienda a seguito della mobilità, ai fini del calcolo esatto della indennità di anzianità. Su questo punto siamo senz'altro d'accordo, ma è noto che le organizzazioni sindacali stanno studiando proprio in questo periodo la possibilità di trasformare il concetto dell'indennità di anzianità. Naturalmente, questo istituto va rispettato, va ribadito e non va toccato: sia ben chiaro. L'indennità di anzianità rappresenta una conquista dei lavoratori italiani, un diritto quesito per i lavoratori che già ne usufruiscono, un diritto *in fieri* per i lavoratori che ancora non ne godono, e che quindi non va toccato. L'indennità di anzianità

può essere riveduta nella sua regolamentazione, ed uno dei sistemi di nuova regolamentazione può essere quello di calcolarla non in base all'anzianità aziendale, ma in base all'intera anzianità di lavoro, in modo da rendere possibile il trasferimento dei lavoratori dall'una all'altra azienda, con le garanzie che poi andremo vedendo, senza che questo incida sulla misura e sull'onere dell'indennità di anzianità.

Tornando alle raccomandazioni che desidero fare, esse sono sostanzialmente due. È stato presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, che subordina l'applicazione della norma sancita in tale articolo al raggiungimento di un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sulla occupazione dei lavoratori.

A me pare senz'altro giusto aver introdotto questo concetto della tutela da parte delle organizzazioni sindacali delle condizioni, previste nella legge stessa, per evitare che possano esservi dei riflessi negativi sia sotto il profilo del lavoro, sia della produzione.

Mi sembra, tuttavia, addirittura non compatibile con il dettato legislativo (che è un dettato prescrittivo, indubbiamente) il subordinare l'applicazione dell'attuazione della legge al raggiungimento di un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Io — modestamente — sono dirigente di una delle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori indubbiamente maggiormente rappresentative, essendo diffusa in tutto il territorio nazionale ed abbracciando tutti i settori produttivi e tecnologici (dall'industria all'agricoltura, al pubblico impiego, ai trasporti), con rappresentanze al CNEL e in tutti gli istituti pubblici; tuttavia vorrei raccomandare alla Commissione nell'emendamento 1. 1 da essa preannunciato di sostituire le parole: « ...sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni » con le parole: « d'intesa con le or-

ganizzazioni sindacali». Perché questo? Perché noi ci potremmo trovare di fronte a questo inconveniente: è sufficiente che una sola delle organizzazioni sindacali, o dei lavoratori o dei datori di lavoro, non sia d'accordo o manifesti un disaccordo per rendere inoperante la legge. Questo è in contrasto concettuale con il carattere prescrittivo delle norme di legge. L'applicazione di una legge non può essere subordinata all'accordo di tutte le parti. Comunque, si esporrebbe il provvedimento di competenza dell'ufficio regionale del lavoro ad una facile censura in sede contenziosa (innanzi al TAR locale) da parte di un qualsiasi interessato il quale possa addurre che l'organizzazione sindacale alla quale egli appartiene non è stata interpellata oppure non ha manifestato espressamente il suo accordo.

Quindi, proprio allo scopo di rendere operante ed efficiente la tutela da parte degli organismi sindacali e di rendere operante la legge, io manterrei il principio dell'opportunità di un avviso delle organizzazioni sindacali ai fini della formazione del provvedimento; tuttavia, cercherei di eliminare la necessità di un accordo indispensabile per la sua emanazione, sia perché ritengo incompatibile una simile procedura con il senso del testo legislativo al nostro esame, sia perché rischia di rendere la legge inoperante. Questa è una raccomandazione che vorrei fare al relatore, al rappresentante del Governo ed agli altri colleghi per migliorare il provvedimento.

Un'altra raccomandazione riguarda la prevista erogazione delle indennità di integrazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Noi sappiamo che l'INPS è notevolmente lento nell'erogazione delle sue prestazioni. Se, domani, nella erogazione delle prestazioni di cassa integrazione si dovessero verificare delle vischiosità burocratiche o di ordine tecnico, oppure lentezze analoghe a quelle che si registrano nella erogazione di altre prestazioni da parte dell'INPS, direi che addirittura l'istituto della cassa integrazione verrebbe esautorato e svuotato. L'anticipazione da parte dei

datori di lavoro è stata disposta proprio per rendere immediata quella erogazione.

Ebbene, sarebbero necessarie alcune misure cautelari per garantire che le prestazioni venissero effettuate nei tempi previsti ed attinenti alla cassa integrazione: *venter non patitur dilationem!* Il trattamento integrativo è, praticamente, un trattamento alimentare e quindi non può subire dilazioni.

Con tali considerazioni e ritenendo questo provvedimento come temporaneo e parziale — giustamente emanato nella forma della decretazione d'urgenza in questo momento per i motivi che tutti conosciamo — ma da inquadrare nel contesto generale dei nuovi istituti che si vanno studiando per ricercare l'incremento della produttività e per la ristrutturazione del lavoro, dichiaro che il gruppo di Costituyente di destra-democrazia nazionale voterà a favore del disegno di legge di conversione (*Applausi dei deputati del gruppo di Costituyente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MAROLI FIORENZO, Relatore. Ringrazio innanzitutto gli onorevoli colleghi che sono intervenuti e cercherò, in questa breve replica, di puntualizzare alcune osservazioni che sono state avanzate nel corso del dibattito.

Devo subito dire all'onorevole Bollati che, forse, egli avrà visto che l'emendamento presentato all'ultimo momento all'articolo 1, viene a raccogliere l'osservazione che egli ha fatto e cioè che la sospensione dell'efficacia dell'articolo 2112 del codice civile veniva ad essere effettuata non in base alla dichiarazione di stato di crisi. Invece, in questo modo, si fissa la possibilità per le parti sociali di esprimere una loro volontà di sospensione di tale efficacia anche attraverso un accordo di intesa. Penso, quindi, che le sue osservazioni per quanto riguarda questo aspet-

to, siano state accolte dall'emendamento presentato, purtroppo, all'ultimo momento.

Circa l'altro problema riguardante il lavoratore che non supera il periodo di prova e che deve ritornare nella posizione precedente presso la medesima azienda, o nella posizione esistente in quel momento — perché può anche verificarsi che la azienda non esiste più — ella, onorevole Bollati, ha posto la domanda circa la posizione in cui verrà a trovarsi il lavoratore; devo risponderle che la posizione di questo lavoratore sarà tutelata, in quel momento, dalle leggi che stabiliscono la graduatoria e, quindi, in base ai criteri fissati dalla legge, egli troverà la sua collocazione nel momento in cui tornerà in quella posizione ed in quella graduatoria preesistente.

Un'altra osservazione dell'onorevole Bollati riguarda il problema della mobilità che, a suo avviso, viene affrontato in questo provvedimento in maniera settoriale.

Concordo con l'onorevole Bollati, ma devo altresì dire che non rientrava certamente nella volontà del Governo di affrontare con questo decreto-legge il problema così complesso — d'altra parte già esaminato nella legge sulla riconversione industriale — della mobilità. Con questo provvedimento si sono voluti esaminare soltanto alcuni aspetti più urgenti. Ella ha, altresì, citato tutta la problematica concernente la contrattazione salariale che ha incidenza anche sulla mobilità e sullo statuto dei diritti dei lavoratori. Debbo risponderle che lo statuto dei lavoratori non ostacola la mobilità; semmai la scarsa mobilità può essere criticata in altri provvedimenti legislativi, ma non nello statuto dei lavoratori, perché in esso è prevista la possibilità dello spostamento dei lavoratori da una azienda all'altra attraverso la legge sul collocamento, espressamente richiamata, che prevede la richiesta nominativa per il passaggio da una azienda all'altra. Obiettivamente, dunque, nello statuto dei lavoratori non vi sono ostacoli alla mobilità.

Sull'altra questione, riguardante il problema del salario e dell'indennità di an-

zianità, citata anche dall'onorevole Roberti, dico subito che bisogna essere molto cauti. L'onorevole Roberti sosteneva l'opportunità di trasformare l'indennità di anzianità in indennità professionale, ma debbo replicargli che dobbiamo anche guardare la realtà esistente nell'area comunitaria e che dobbiamo tendere, nella ristrutturazione del salario che le organizzazioni sindacali stanno affrontando, anche al superamento di questo istituto, mantenendo fermi i diritti acquisiti — questo è fuori dubbio — ma...

ROBERTI. Questo i lavoratori non l'accetteranno mai!

MAROLI FIORENZO, *Relatore*. Ma una normativa contrattuale non può isolarsi dal contesto europeo, perché siamo integrati in una economia di carattere europeo e, quindi, anche la contrattazione sindacale non può perdere di vista questa realtà. È fuori dubbio che i diritti acquisiti debbono essere garantiti e mantenuti, ma penso che sia un aspetto negativo trasformare l'indennità di anzianità in indennità professionale, sviluppandola nella maniera in cui è stato fatto finora per talune categorie. Ritengo che potrebbe essere trasformata, per un certo periodo di tempo, in anzianità professionale, ma estremamente limitata se vogliamo essere in armonia con la contrattazione dei paesi con i quali siamo integrati dal punto di vista economico.

ROBERTI. Comunque questo si ripercuoterebbe sul salario!

MAROLI FIORENZO, *Relatore*. È fuori di dubbio, ma il salario ha una valutazione che non può prescindere dal costo-lavoro per unità prodotta, in rapporto anche alla situazione esistente in altri paesi.

Circa l'osservazione dell'onorevole Bollati sugli scatti di anzianità, è da dire che si tratta di un istituto che ha creato una giungla di trattamento tra gli stessi lavoratori del pubblico impiego e gli operai. Per essere obiettivi, gli unici non interessati da questa giungla sono gli operai del-

l'industria, che hanno pochi scatti di anzianità e di scarsissima entità. Devo dire che tale istituto va rivisto, anche perché gli scatti di anzianità sono motivo di ostacolo alla mobilità. Difficilmente, un lavoratore che ha vent'anni di anzianità, con il 50 per cento di maggiorazione del trattamento salariale, accetta la mobilità per ricominciare *ex novo*. È, quindi, giusto il dibattito che noi registriamo tra le organizzazioni sindacali, che tendono a superare questa normativa vecchia, inserita nel nostro paese quando l'economia aveva un carattere prettamente agricolo.

Circa le perplessità espresse dall'onorevole Roberti sulla questione di subordinare l'applicazione della legge ad un accordo sindacale, confesso di averle avute e di averle tuttora. È fuori dubbio che stabilire che la legge scatti, diventi operante a seguito di un accordo sindacale, riduce la sovranità del Parlamento. Anche se l'emendamento proposto all'articolo 1 mi lascia alquanto perplesso, lo accetto, perché diversamente non riuscirei a capire come si potrebbe evitare l'abuso derivante dalla mancanza di una norma contemplante una intesa tra le organizzazioni sindacali. In tale ipotesi, di fronte ad ogni crisi, l'imprenditore subentrante avrebbe sospeso la efficacia dell'articolo 2112 del codice civile, partendo da zero come trattamento salariale. Per garantire in certe situazioni il mantenimento dell'anzianità (ad esempio nel caso UNIDAL), è bene lasciare lo spazio previsto dall'emendamento citato.

Circa la richiesta di modifica della parte riguardante l'accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'onorevole Roberti sostiene che tale dizione dovrebbe condizionare l'accordo tra tutte le organizzazioni sindacali. Invece, si fa riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e non è previsto che vi sia un accordo generale di tutte le organizzazioni sindacali.

ROBERTI. Basta che una dica di no!

MAROLI FIORENZO, *Relatore*. D'altra parte, questa è una norma già inserita in

altre leggi; e ricordo, in particolare, la legge relativa alla parità di trattamento.

Ritengo di aver risposto alle perplessità ed osservazioni sollevate dagli onorevoli colleghi su questa materia estremamente complessa. Desidero, infine, esprimere il mio apprezzamento per l'intervento del collega Fortunato, che ha voluto ribadire la validità del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla vigilia della presentazione in Parlamento del decreto-legge n. 80 insorsero da varie parti dubbi sulla opportunità di ricorrere allo strumento del decreto-legge, in quanto sembrava che mancassero gli elementi di necessità ed urgenza indispensabili. In realtà, così non era, ed i fatti susseguenti lo hanno ampiamente dimostrato, in quanto, in sede di prima applicazione della legge n. 675 del 1977, si erano manifestate alcune difficoltà interpretative e attuative, in modo particolare per quanto riguardava i tempi necessari all'esame dei ricorsi. Si era calcolato, infatti, che per esaminare i ricorsi erano necessari circa 64 giorni e ciò avrebbe frustrato le finalità delle norme in materia di mobilità, in quanto da un lato sarebbe stata bloccata la possibilità di assunzione dei lavoratori da parte delle aziende eventualmente trasferite e dall'altro si sarebbe impedita la stessa mobilità nelle aziende della stessa area o dello stesso settore e nelle aziende che avevano ottenuto finanziamenti da parte dello Stato.

L'altro problema riguardava, inoltre, il periodo di prova. Sorgeva legittimo il dubbio, non solo che i lavoratori non avrebbero effettuato domande di trasferimento da un'azienda all'altra fino a quando non fossero scadute le possibilità di ottenere le provvidenze della cassa integrazione guadagni per non incorrere nel rischio di perderle, ma il rischio più grave sarebbe sta-

to quello che, nell'eventualità che non avesse superato il periodo di prova, il lavoratore finisse per perdere non soltanto le provvidenze della cassa integrazione guadagni, ma quelle altrettanto importanti previste dalla legge sulla mobilità.

Infine — e lo ha già fatto rilevare il relatore, che ringrazio per la sua puntuale esposizione — vi era il problema di rendere effettiva la possibilità di riassunzione da parte della stessa azienda quando essa fosse stata alienata. A questo proposito, la Commissione ha presentato un emendamento all'articolo 1, sul quale il Governo esprime parere favorevole, anche se si rende conto che le obiezioni mosse dall'onorevole Roberti — cioè che nel caso non si raggiungesse l'accordo tra le organizzazioni sindacali la legge potrebbe divenire inoperante — hanno qualche fondamento.

Il problema, però, è questo: la norma è stata dettata dalla necessità di evitare la perdita dei diritti quesiti da parte dei lavoratori e la perdita dell'indennità di anzianità nel caso in cui si dovesse verificare il trasferimento di azienda *ex* articolo 2112 del codice civile, per dare cioè la possibilità alle organizzazioni sindacali dei lavoratori in una trattativa con i datori di lavoro di ottenere che i lavoratori non perdano i diritti quesiti quando la azienda acquirente è nelle condizioni di potersi accollare anche gli oneri relativi all'indennità di anzianità stessa.

È proprio per questi motivi di urgenza che ho poc'anzi delineato, sia per rendere immediatamente operante l'accordo UNIDAL e SIDALM, che era la cartina di tornasole delle norme sulla mobilità, sia per dimostrare la pratica attuabilità delle norme in materia, che è stato presentato il decreto-legge n. 80.

Ho fatto all'inizio riferimento alle positive esperienze di questo periodo; posso aggiungere che nei trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla *Gazzetta Ufficiale* è stato possibile raccogliere 4.658 adesioni di lavoratori provenienti dall'UNIDAL, predisporre e pubblicare la graduatoria dei lavoratori aspiranti ad essere assunti dalla SIDALM, raccogliere, istruire, esaminare e decidere ben 1.054

ricorsi presentati contro il punteggio attribuito alla qualifica professionale riconosciuta o presentati per altri motivi. È stato, inoltre, possibile rilasciare i nulla-osta per l'avviamento al lavoro di 2.646 lavoratori, cui si devono aggiungere 227 nulla-osta relativi a lavoratori appartenenti alle categorie privilegiate; mentre è stato reso possibile l'inizio delle procedure per l'avviamento di diverse altre centinaia ai lavoratori ad aziende private o ad aziende a prevalente partecipazione statale.

Si è così dimostrato che la mobilità dei lavoratori nel nostro paese non è un'utopia, che è possibile garantire questa mobilità, mantenendo da un lato in vita il vecchio rapporto di lavoro, consentendo dall'altro lato ai lavoratori di beneficiare delle provvidenze della cassa integrazione guadagni senza licenziamento, senza il dramma della disoccupazione, anzi ponendo in essere premesse serie per il risanamento delle aziende in crisi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso sia ormai dimostrato da tanti fatti recenti e meno recenti come è in parte utopico pensare che si possa procedere alla ristrutturazione o alla riconversione delle aziende in crisi o in gravi difficoltà senza adeguati investimenti e, alle volte, senza riduzione del personale. Infatti, la perdita di parte del mercato o l'uscita di uno o più prodotti dell'azienda dal mercato per l'obsolescenza degli impianti o per i minori costi delle aziende concorrenti, rende indispensabile una razionalizzazione dei processi produttivi, che comporterebbe, in mancanza di adeguate garanzie di mobilità, disoccupazione e riflessi di natura economico-sociale, che tutti siamo in grado di constatare. Di qui un provvedimento come l'attuale che, rendendo possibile la mobilità e garantendo continuità di occupazione e la possibilità di godere dei benefici della cassa integrazione guadagni, è in grado di concorrere alla ripresa produttiva di molte aziende e conseguentemente alla ripresa della nostra economia.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nella approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione.

STELLA, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Le assunzioni di cui al comma precedente sono riservate in via prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

All'articolo 2 le parole: graduatoria stessa, sono sostituite con le parole: graduatoria di cui al secondo comma dell'articolo precedente, nonché di quella prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

All'articolo 3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, sono sostituite con le parole: nel precedente rapporto di lavoro.

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 4-bis.

A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

ART. 4-ter.

L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

All'articolo 5, primo comma, sono soppresse le parole: ordinari e ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Limitatamente al quadriennio di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

Le assunzioni di cui al comma precedente avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

ART. 5.

« In tutti i casi di interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni il Comitato speciale per la Cassa

medesima, la Commissione centrale per l'edilizia ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alle rispettive competenze, possono disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con i seguenti:

La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, emessa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori.

Nei limiti temporali indicati all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze del-

l'acquirente, l'inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

1. 1.

Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

5. 1.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare gravità, proroghe semestrali del trattamento straordinario d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi complessivi, nei casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

5. 01.

Onorevole relatore ?

MAROLI FIORENZO, Relatore. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

Al terzo comma dell'emendamento 1. 1 della Commissione, sostituire le parole: quando sia stato raggiunto un accordo tra, con le seguenti: anche d'intesa con.

0. 1. 1. 1.

DELFINO, ROBERTI.

ROBERTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Mi è parso che vi sia stato un equivoco da parte del relatore ma soprattutto da parte del rappresentante del Governo, se si ritiene che con questo subemendamento si voglia limitare l'intervento garantistico delle organizzazioni sindacali. Dio ne guardi! Io rappresento una organizzazione sindacale e ritengo indispensabile che vi sia l'intervento delle organizzazioni sindacali, ma vorrei che questo intervento fosse formulato nei modi consentiti da una disposizione legislativa, altrimenti approveremo una legge suicida, innanzi tutto perché basta che una organizzazione sindacale, dei datori di lavoro o dei lavoratori non sia d'accordo per fare crollare la possibilità della legge.

In secondo luogo, questa irregolarità di subordinare in modo tassativo il disposto e l'attuazione del comando legislativo ad un accordo delle parti, che è un non senso nella legge, può portare in sede di attuazione, sia innanzi ai TAR, sia, domani, innanzi alla Corte costituzionale, alla inapplicabilità della legge.

Per questo dico: non togliamo questa norma, ma sostituiamola con una formula che, sul piano della tecnica legislativa, sia ammissibile e sostituiamo all'emendamento 1. 1 della Commissione le parole « quando sia stato raggiunto un accordo tra... » con « anche d'intesa con » le organizzazioni sindacali più rappresentative.

L'intervento dell'organizzazione sindacale è necessario, l'intesa è necessaria. D'altra parte, la nostra pratica sindacale ci insegna che tutte le volte in cui si deve applicare la cassa integrazione secondo la legge n. 1115, si chiede l'assenso delle organizzazioni sindacali. Questa volta, vi sarebbe addirittura l'intesa, ma non l'accordo. Quando si dice, infatti, che occorre l'accordo, si intende fare riferimento all'accordo di tutti, non soltanto di alcuni. Se uno si ostina, conseguentemente, a non dare il suo consenso la legge non si attua e la cassa integrazione guadagni non si applica. Mi pare, dunque, che il nostro subemendamento sia di stretta logica e di stretto dovere. Non muterebbe, ma agevolerebbe, la funzione delle organizza-

zioni sindacali ed eliminerebbe un pericolo di inapplicabilità del provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo subemendamento?

MAROLI FIORENZO, *Relatore*. La Commissione si rimette all'Assemblea per il subemendamento Delfino 0. 1. 1. 1. Raccomando invece alla Camera l'approvazione degli altri emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rendo conto, signor Presidente, delle perplessità sollevate dall'onorevole Roberti. In realtà, se il collega consente, non è vero che venga meno la possibilità di applicare il provvedimento; eventualmente, verrebbe meno unicamente la possibilità di applicare l'articolo 1 dello stesso. Per altro, nella eventualità in cui non si raggiunga l'accordo tra le organizzazioni sindacali, si verifica soltanto quanto segue: l'obbligo di applicare puntualmente l'articolo 2112 del codice civile. La norma è stata concepita e formulata - a quanto mi risulta - proprio in maniera tale da rafforzare il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali, per dare, cioè, la possibilità alle stesse di evitare che si applichi l'articolo in questione, con la perdita di diritti quesiti da parte di lavoratori, nell'ipotesi in cui si rilevi che la azienda è in grado di accollarsi gli oneri pregressi.

Comunque, proprio per le perplessità che ho espresso, non posso che rimettermi, in ordine al subemendamento Delfino, all'Assemblea.

Il Governo è, invece, favorevole agli emendamenti della Commissione.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento della Commissione 1. 1 e sul subemendamento Delfino 0. 1. 1. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Desidero dichiarare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che non sono favorevole né all'emendamento 1. 1. della Commissione né al subemendamento Delfino 0. 1. 1. 1. Da quanto risulta dal testo dell'emendamento in questione, infatti, si prevederebbe un decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, sentita la Commissione regionale, previo accordo o d'intesa con le associazioni sindacali per evitare l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile. Dunque, essendo il decreto un atto amministrativo, introdurremmo il principio di atti amministrativi emessi di intesa con le organizzazioni sindacali. Non so fino a che punto ciò possa corrispondere ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico. Gli atti amministrativi, signor Presidente, sono predisposti d'intesa fra le amministrazioni, di concerto tra i ministri e così via. Finora, di atti amministrativi, che esigessero l'accordo o l'intesa delle organizzazioni sindacali non mi pare che si sia mai parlato nel nostro ordinamento giuridico. Introdurremmo, dunque, un principio della cui legittimità mi sembra sia seriamente da dubitare.

Ciò vale sia per l'espressione « quando sia stato raggiunto un accordo », proposta dalla Commissione, sia per la formula suggerita dal subemendamento Delfino. Vorrei aggiungere, signor Presidente, che se il problema è quello di salvaguardare i diritti quesiti dei lavoratori (ipotesi cui si riferisce l'articolo 2112 del codice civile), rilevo che l'irrinunciabilità dei diritti quesiti, da parte dei lavoratori, è prevista da un'altra norma, relativa appunto ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Ogni rinuncia di diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge è nulla, salvo che si tratti di transazioni o di conciliazioni in sede giudiziaria o preliminare. Né la norma che si propone realizzerebbe il proposito di salvaguardare i diritti quesiti dei lavoratori, perché questi sono già fatti salvi da altre norme inderogabili, che comportano l'invalidità delle rinunzie sia in corso di rapporto di lavoro sia all'atto della cessazione del me-

desimo; ed inoltre queste ultime, se non erro, possono essere impugnate nel termine di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto.

Voterò dunque contro l'emendamento 1. 1 della Commissione ed anche contro il subemendamento Delfino.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Nella mia dichiarazione di voto, voglio riassumere brevemente - nei termini di tempo previsti dal regolamento - alcune considerazioni che intendevo esporre in sede di discussione sulle linee generali, e che non sono riuscito ad esprimere in quella sede perché trattenuto altrove.

L'istituto della cassa integrazione guadagni, anche se nel corso della sua esistenza, dal marzo 1941 ad oggi, ha presentato inconvenienti riconducibili, più che altro, ad abusi dei datori di lavoro e, a volte, di alcuni lavoratori, ha dimostrato una sua validità perché è riuscito a sopperire alle cicliche crisi verificatesi negli ultimi 25 anni. Ma attualmente il sistema rischia di saltare, non solo perché la crisi economica è uscita dai limiti fisiologici, ma anche perché (in connessione con quanto già detto) gli interventi si fanno sempre più pesanti ed i periodi integrabili sono sensibilmente aumentati. In tal modo, il sistema tende a snaturarsi trasformando la cassa in un istituto per sovvenzionare aziende fatiscenti o comunque non in grado di garantire il tempestivo riassorbimento, ad orario normale, delle maestranze interessate.

Apprezziamo lo sforzo governativo compiuto con il decreto-legge n. 80 del 30 marzo 1978, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni, ma diciamo subito che è tempo di elaborare un disegno organico che disciplini *ex novo* l'istituto della cassa integrazione,

allo scopo di ovviare a non pochi inconvenienti messi in luce soprattutto nell'ultimo decennio. La cassa dovrà essere rivista e perfezionata; dovranno essere unificate le funzioni, le prestazioni e le varie gestioni in cui l'istituto si articola. La nuova normazione dovrebbe prevedere il concorso della cassa per tutte le ore non lavorate, in misura inversamente proporzionale all'entità della riduzione dell'orario di lavoro; si deve cioè assicurare all'operaio un'alta percentuale della retribuzione per le prime ore non lavorate riducendo poi la percentuale stessa man mano che le ore non lavorate si avvicinano all'orario normale. Ciò assicurerebbe agli operai il minimo vitale e circoscriverebbe il danno economico della riduzione o della sospensione del lavoro, alla parte della retribuzione eccedente il minimo vitale.

L'intervento della cassa integrazione dovrebbe essere escluso allorché la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa dell'azienda sia riconducibile al ciclo produttivo dell'azienda stessa: ciò in quanto, come è ovvio, una causa riconducibile al ciclo produttivo dell'azienda non può non essere prevista dall'imprenditore, il quale conseguentemente non può non aver considerato tali oneri di gestione che devono essere riassorbiti nei prezzi. È opportuno, a nostro avviso, responsabilizzare direttamente il datore di lavoro nel caso che ometta o presenti in ritardo la domanda di integrazione salariale, qualora, da tale tardivo adempimento, derivi per il lavoratore la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione. Sarà inoltre da rivedere l'aliquota contributiva, perché quella attuale non è sufficiente a coprire le uscite.

Con questi intendimenti confermo il voto favorevole del nostro gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Avverto che le votazioni relative al disegno di legge in discussione avranno luogo nel pomeriggio, alla ripresa della seduta.

Passiamo pertanto all'esame del disegno di legge n. 2110.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro (approvato dal Senato) (2110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 aprile scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Tedeschi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TEDESCHI, *Relatore*. Signor Presidente, sarò senz'altro brevissimo, anche perché il provvedimento in esame non si presta a discussioni molto ampie, per la limitatezza dell'intervento che viene ad operare. Il decreto-legge n. 78 è già stato approvato dal Senato, ma, essendo stati presentati alcuni emendamenti, probabilmente sarà necessario un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

L'argomento che il decreto tratta è di primaria importanza e su di esso mi limiterò ad alcune brevi considerazioni. Esso si inquadra, infatti, nell'ambito dei grandi problemi che la nostra economia sta affrontando in questi anni, senza per altro trovare soluzioni idonee alle difficoltà obiettive riscontrate. A risentirne è soprattutto l'apparato produttivo, ma in particolare quello industriale. Negli ultimi anni c'è stato un progressivo aumento del costo del lavoro, sia per effetto di una eccezionale dinamica contrattuale e salariale, sia per effetto dei meccanismi automatici di indicizzazione, sia per effetto di un progressivo dilatarsi dei costi indiretti e sociali, connesso all'affermarsi di quello che è stato definito il nostro *Welfare Sta-*

te. In particolare, gli oneri determinati dai meccanismi di liquidazione, scatti, mensilità aggiuntive e così via hanno finito per rappresentare un peso crescente; ma anche gli oneri contributivi hanno seguito la stessa strada, con una crescita abnorme.

Possiamo oggi dire che il costo diretto rappresenta, rispetto a quello totale, circa la metà del costo del lavoro, caso unico tra i paesi della CEE, con i quali maggiormente abbiamo necessità di confrontarci. A partire dal 1973, con la crisi del petrolio, sono via via aumentati anche i costi delle materie prime; abbiamo così avuto contemporaneamente una forbice convergente tra aumento del costo del lavoro e aumento dei costi delle materie prime, con una dinamica nettamente superiore a quella di altri paesi industriali ed al tasso di inflazione. Il fenomeno, non accompagnato da un aumento di produttività, sia per la carenza di investimenti sia per una diminuzione di impegno complessivo nel lavoro, anche per effetto di una identificazione tra egualitarismo ed appiattimento, che ha determinato una caduta di professionalità, ha messo il nostro apparato industriale in condizioni di perdere competitività sui mercati, proprio nel momento in cui, per gli squilibri della bilancia commerciale, risultava più necessario esportare.

I danni economici provocati da questa situazione sono noti e non hanno bisogno di ulteriore analisi. Si è, in parte, tamponata la situazione con la progressiva svalutazione della lira, che ha raggiunto una media del 40 per cento rispetto alla media delle principali monete, con riferimento al febbraio del 1973, quando fu abbandonato il « serpente » monetario. Ma la svalutazione ha ulteriormente aumentato l'inflazione, con una spirale che alla fine del 1976 aveva raggiunto punte veramente preoccupanti.

La perdita di competitività è causa di restringimento della base produttiva, di diminuzione degli investimenti, di deterioramento finanziario delle aziende, e quindi della caduta dell'occupazione, che oggi

ed in prospettiva costituisce il problema all'interno dei problemi.

All'inizio del 1977, in seguito a parziali accordi con i sindacati, si è proceduto a manovre parziali di tamponamento: eliminazione delle scale mobili anomale, esclusione del calcolo della contingenza sulle liquidazioni, blocco temporaneo delle scale mobili sui redditi maggiori (blocco che è scaduto in questi giorni e, per le note ragioni, non si intende rinnovare). Ma non potendo modificare il meccanismo di scala mobile per la posizione rigida dei sindacati, e dovendo fare qualche cosa per diminuire la dinamica di aumento del costo del lavoro, ci si è basati provvisoriamente su due meccanismi: da una parte l'impegno all'autodisciplina del sindacato per quanto concerne la dinamica contrattuale retributiva; dall'altra la fiscalizzazione, fino al 31 gennaio 1978, di quattro punti della scala mobile; tutto ciò in attesa di interventi strutturali. L'azione economica di risanamento nel 1977 ha portato a qualche risultato, a scapito però della produzione, e quindi del reddito reale e dell'occupazione. Con il 1978, sia tenendo conto dell'esperienza fatta, sia in seguito ai problemi sollevati prima con il nodo del *deficit* pubblico allargato, e successivamente con la crisi politica, si doveva impostare una politica organica in termini di costi, struttura del salario e occupazione.

Purtroppo la crisi è stata molto lunga, per cui, venendo a scadere il 31 gennaio il decreto sulla parziale fiscalizzazione, ed essendosi ancora in piena crisi, il Governo ha provveduto a prorogare il decreto medesimo fino al 31 marzo, con il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito nella legge 22 marzo 1978, n. 75.

Sulla indispensabilità di una semplice proroga, pur con tutte le carenze e le osservazioni, hanno convenuto tutti i gruppi politici. Il limite di due mesi, contenuto nella proroga, era da ritenersi inadeguato in relazione ai tempi della crisi, ma era oggettivamente invalicabile, dato che l'esercizio provvisorio scadeva il 31 marzo.

Per questa ragione si è resa necessaria una ulteriore proroga di due mesi,

approvata dal Governo, come ho detto, il 30 marzo, con il decreto-legge in esame. Siamo quindi di fronte ad uno stato di assoluta necessità, e la proroga di quattro mesi in due tappe è stata determinata dalla particolare complessità della crisi che abbiamo attraversato.

Si pone però ora il problema di che cosa fare dopo la scadenza di questa proroga. Il tema va inquadrato in un argomento più ampio, e proprio in questi giorni il Governo ha approvato un disegno di legge, che dovrà essere esaminato molto rapidamente, e che affronta il problema della fiscalizzazione e quello del costo del lavoro, in maniera diversa e più ampia. Questa è comunque una discussione che, evidentemente, dovremo affrontare in altra sede, quando cioè esamineremo il disegno di legge presentato in questi ultimi giorni dal Governo.

Questo provvedimento, però, si propone di affrontare il problema a partire dal 1° luglio 1978. Rispetto al provvedimento in esame, già approvato dal Senato e che ha come termine di scadenza il 31 maggio 1978, e al disegno di legge presentato dal Governo, che, se approvato, entrerà in vigore il 1° luglio 1978, vi è un vuoto di un mese — il mese di giugno — per cui il decreto al nostro esame dovrà essere modificato (sono stati d'altra parte concordati i necessari emendamenti in proposito), in particolare per quanto si riferisce alla data che, anziché essere il 31 maggio 1978, dovrà essere quella del 30 giugno 1978, con conseguente variazione della cifra stanziata in bilancio che, anziché di 250 miliardi, dovrà essere di 375 miliardi. Il decreto, quindi, dovrà subire queste modifiche per le ragioni esposte, con la speranza che successivamente il Senato lo approvi definitivamente entro i termini stabiliti.

Pur rinviando, quindi, il tema molto importante ed ampio della fiscalizzazione, e soprattutto il tema del costo del lavoro, a quando si discuterà, sia in Commissione sia in Assemblea, il disegno di legge presentato dal Governo, ritengo sia necessario convertire in legge il decreto-legge in

esame con quelle variazioni che si sono rese indispensabili (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Molto brevemente, signor Presidente, perché non voglio entrare nel merito di questo provvedimento. Noi abbiamo approvato l'ultima proroga e quindi approveremo anche questa, anche se il provvedimento in esame riguarda il problema del costo del lavoro, di cui abbiamo parlato discutendo il precedente decreto.

Non vorrei che gli accenni che sono stati fatti dal relatore in ordine alle cause del costo del lavoro, e precisamente gli accenni particolari fatti alle mensilità aggiuntive e all'indennità di anzianità, nascondessero la volontà velata di affrontare il problema del costo del lavoro incidendo proprio su questi istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive e dell'indennità di anzianità. Noi abbiamo sempre affermato, discutendo provvedimenti di questo genere, che si tratta di salario differito, che non dovrebbe essere assolutamente toccato. Abbiamo già avuto i provvedimenti relativi al blocco delle scale mobili cosiddette « anomale », abbiamo avuto i provvedimenti relativi agli scatti di contingenza che non entrano nel calcolo dell'indennità di anzianità, e quindi non vorremmo che su questa strada la maggioranza arrivasse addirittura ad intaccare anche quegli istituti contrattuali quali la indennità di anzianità e le mensilità aggiuntive che secondo noi dovrebbero essere intoccabili.

Desidero anche protestare per il fatto che già per la seconda volta noi siamo qui a prorogare il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gen-

naio 1978, n. 15, quando già nel mese di marzo avevamo detto che la proroga al 31 marzo era una proroga limitata, che occorreva quanto meno arrivare fino alla fine di aprile, perché abbiamo discusso la proroga di questo provvedimento proprio quando si discuteva la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato alla fine dell'aprile 1978.

Questo, poi, riguarda anche il problema del funzionamento della nostra Assemblea e l'economia dei lavori del Parlamento, perché spesso si impegna il Parlamento con questi provvedimenti di proroga, mentre poi si viene a « strozzare » nella Commissione giustizia il dibattito su un provvedimento tanto importante, che incide addirittura sulla libertà dei cittadini e della collettività.

Dobbiamo quindi protestare di fronte a questa procedura che viene portata avanti per quanto concerne i lavori parlamentari, perché è inconcepibile che questi provvedimenti vengano presentati ad ondate quando si sarebbe potuto, invece, adottare questo provvedimento nel mese di marzo stabilendo una proroga fino al 31 maggio ed anche oltre, perché quando saremo al 31 maggio dovremo probabilmente fare un'altra proroga. Così ci troviamo ogni volta a discutere in Parlamento questi provvedimenti, mentre ci sono altri argomenti più importanti da trattare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia parte politica darà voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, con il quale è stata prorogata al 31 maggio 1978 la norma relativa al contenimento del costo del lavoro, disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75.

Il nostro voto favorevole è giustificato anche dal fatto che, a prescindere dal disegno di legge che stiamo esaminando, il Governo ha già approvato un provvedimento che disciplina in modo organico la

normativa relativa agli sgravi dei contributi che le aziende devono pagare. E colgo a questo proposito la giusta osservazione del relatore circa la necessità di colmare il vuoto che si determinerebbe tra la scadenza del 31 maggio 1978 prevista dal decreto al nostro esame e la data del 1° luglio, data in cui diverrà operante il nuovo provvedimento del Governo, se sarà tempestivamente approvato dal Parlamento. Il provvedimento si rende necessario al fine del contenimento dei costi dei nostri prodotti, che potranno così affrontare in modo competitivo la concorrenza di quelli delle industrie degli altri paesi della CEE.

Non starò qui ad enunciare tutti i motivi che ci inducono a considerare con opportuna attenzione questo settore: lo faremo quando la Camera sarà chiamata ad esaminare il provvedimento organico in materia. Ritengo tuttavia di poter dire fin d'ora che il nostro paese potrà uscire dal *tunnel* della recessione soltanto se saprà introdurre principi normativi che prevedano una disciplina più moderna sia del sistema contributivo, sia dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero molto brevemente preannunciare il voto favorevole del mio gruppo sia al disegno di legge, sia agli emendamenti presentati dalla Commissione: emendamenti che riteniamo necessari per modificare la durata e — conseguentemente — lo stanziamento originariamente previsto.

Desidero però fare un'osservazione di fondo a proposito della preoccupazione, che ho espresso in occasione della discussione del precedente disegno di legge, che si insista troppo nel considerare causa della crisi economica italiana l'elevato costo del lavoro. Questo non è giusto, onorevoli colleghi, perché il costo del lavoro in Italia è, sotto il profilo retributivo,

non solo non superiore, ma addirittura inferiore a quello degli altri paesi industrializzati. E questo rimane vero nonostante la scala mobile, che segue ma non anticipa l'aumento del costo della vita e la svalutazione; li segue di ben sei mesi e quindi costituisce semmai il risultato ma non certo la causa di una situazione di crisi.

Sono invece d'accordo con chi dice che gli oneri indiretti possono influire sul costo del lavoro: ma la causa della crisi è da ricercare in ben altre cose, e cioè nel costo dei capitali, negli sperperi di ordine generale e in quelli della spesa pubblica, nella obsolescenza di taluni impianti, che rende vana e non redditizia la nostra attività lavorativa.

Il lavoro, semmai, influisce sulla crisi a causa della sua scarsa redditività: da ciò, la necessità di rendere più redditizio il lavoro, evitando l'assenteismo ed altre cause di rallentamento della produzione. Solo così potremo metterci sul giusto piano: e devo respingere, anche da un punto di vista strettamente sindacale, questa tendenza ad addebitare ai lavoratori, e quindi al costo del lavoro, le strette nelle quali versa oggi la situazione economica e sociale del paese.

Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, noi siamo d'accordo, visto che questo è un provvedimento d'urgenza, anche se il principio della fiscalizzazione (di per se stesso giusto) dovrebbe essere orientato su base selettiva e di indicizzazione, in modo da agevolare le imprese che assumano personale (e non quelle che lo licenziano) e che siano collocate in zone particolarmente depresse, come quelle del Mezzogiorno.

Con queste osservazioni, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge e agli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tedeschi.

TEDESCHI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge approvato dal Governo la scorsa settimana (sul quale si è soffermato il relatore), si procede ad un primo definitivo adeguamento del costo del lavoro nel nostro paese a quello degli altri paesi della CEE e si fugge ogni perplessità sulla necessità di garantire la saldatura tra il vecchio e il nuovo regime, che è stata operata attraverso il decreto-legge oggi al nostro esame.

Desidero dire che non comprendo la protesta per la seconda proroga. Non bisogna dimenticare che la seconda proroga si è resa indispensabile non avendo potuto il Governo provvedere alla predisposizione di un disegno di legge organico, stante la lunghissima crisi di Governo che abbiamo dovuto registrare.

BOLLATI. Si sapeva già fin da allora, onorevole sottosegretario!

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non mi pare che il Governo potesse presentare un disegno di legge durante la crisi.

SERVELLO. Facciamo un emendamento.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comunque, proprio per evitare il ricorso ad un nuovo decreto-legge, il Governo è favorevole all'emendamento che la Commissione ha predisposto, atto a far sì che la proroga slitti fino alla fine di giugno, in modo che il nuovo regime possa avere puntuale applicazione, come previsto, dal 1° luglio del corrente anno.

Tornando all'argomento in discussione, come il relatore — che ringrazio — ha ampiamente dimostrato, un repentino aumento del costo del lavoro, determinato dalla mancata proroga delle leggi n. 17 e n. 76 dello scorso anno, avrebbe avuto conseguenze gravissime sul livello delle nostre esportazioni e, quindi, sul *deficit* della bilancia dei pagamenti, e avrebbe finito per vanificare ogni sforzo volto a ridurre l'inflazione nel nostro paese.

Sono d'accordo con l'onorevole Roberti, quando egli sottolinea che il costo del lavoro nel nostro paese non è legato soltanto all'ammontare delle retribuzioni. È esatto affermare che il costo del lavoro nel nostro paese è legato alla produzione ed alla produttività delle nostre industrie, al fenomeno dell'assenteismo, al numero delle ore lavorative, inferiore del 10-15 per cento a quello dei paesi europei, ma è anche legato al costo del lavoro globale, intendendo per esso le retribuzioni e gli oneri sociali. È stato dimostrato, infatti, al Senato, che, fatta salva l'Inghilterra, dove i salari sono inferiori a quelli del nostro paese, pur essendo i nostri salari fra i più bassi d'Europa, il costo del lavoro nel nostro paese è superiore a quasi tutti quelli degli altri paesi europei, intesi come somma di oneri sociali e di retribuzioni.

ROBERTI. Per unità di prodotto!

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. « In Europa, fatto 100 il costo del lavoro » — si è rilevato al Senato, di cui leggo il *Resoconto sommario* — « in media la retribuzione diretta è 70, la retribuzione indiretta è 18, e gli oneri sociali ammontano a 12. In Italia, fatto sempre 100 il costo del lavoro, in media la retribuzione diretta è 44, quella indiretta è 28 » (credo, comprendendo anche l'indennità di fine lavoro) « e gli oneri sociali sono anch'essi 28. Negli Stati Uniti la retribuzione diretta costituisce il 79 per cento del costo del lavoro, quella indiretta il 12 per cento, e gli oneri sociali » — naturalmente si

tratta di un regime e di una situazione completamente diversa — « solo il 9 per cento ».

Sono anche queste le ragioni per le quali il Governo si è orientato verso una riduzione strutturale e permanente degli oneri per l'assistenza di malattia, sulla base degli orientamenti emersi in sede di approvazione del disegno di legge sulla riforma sanitaria. Ma questa è soltanto una prima tappa. Si è già avviato un dialogo con le forze sociali circa la riforma del finanziamento del sistema previdenziale, ed è già stato approvato dal Consiglio dei ministri, come è noto, un disegno di legge concernente le pensioni di invalidità, al quale dovrà seguire la predisposizione degli strumenti atti a colmare il grave, crescente squilibrio fra entrate contributive e prestazioni complessive.

ROBERTI. Questo accade perché si addebitano ai lavoratori dipendenti anche gli oneri di categorie che non riguardano il lavoro dipendente. Di questo bisogna tener conto nel valutare il costo anche indiretto del lavoro.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Indubbiamente, c'è anche questo problema, onorevole Roberti.

Solo così sarà possibile, dicevo, procedere a ridurre la spinta inflazionistica, ad armonizzare il costo del lavoro nel nostro paese con quello degli altri paesi nostri concorrenti, a rendere più competitiva la nostra economia, a sostenere ed espandere la nostra occupazione. Tutti obiettivi che sono certo, onorevoli colleghi, trovano il consenso del Parlamento. Pertanto, confido nella conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa della seduta, dopo la sospensione.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

**Per l'uccisione
del deputato Aldo Moro.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, è giunta l'atroce notizia che il collega Aldo Moro è stato barbaramente assassinato.

Con l'animo pieno di profondo dolore, con il pensiero commosso rivolto alla famiglia, tolgo la seduta in segno di lutto per la grave perdita che subisce il nostro paese.

La Camera è convocato domani alle 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle 17,35.

**Ordine del giorno della seduta di domani
mercoledì 10 maggio 1978, alle 17:**

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni (2091);

— *Relatore:* Maroli;

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro (*approvato dal Senato*) (2110);

— *Relatore:* Tedeschi.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (*Approvato dal Senato*) (2136);

— *Relatore:* Revelli.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del servizio sanitario nazionale (1252);

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145);

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONE ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);

— *Relatori:* Morini, *per la maggioranza;* Rauti, *di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore:* Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*Approvata dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo *C* (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D* quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo *C* (298);

— *Relatore*: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvata dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi po-

stali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 (1528);

— *Relatore*: De Poi;

Approvazione ed esecuzione del protocollo di emendamento alla convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949, adottato a Washington l'8 aprile 1975 (1718);

— *Relatore*: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972 (*approvato dal Senato*) (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (1759);

— *Relatore*: Ciccardini;

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (1868);

— *Relatore*: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria per evitare le dop-

pie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977 (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1920);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, con allegati, firmati a Tunisi il 20 agosto 1971 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1967);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 (*Approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1968);

— *Relatore*: De Poi;

Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1970);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di São Tomé e Príncipe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica con Protocolli e Atti finali, nonché dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (2018);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finan-

ziaria, e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonché degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976 (*Approvato dal Senato*) (2085);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonché degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977 (*Approvato dal Senato*) (2086);

— *Relatore*: De Poi.

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio dell'ordine giudiziario) (doc. IV, n. 81);

— *Relatore*: Corder;

Contro il deputato Manco, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo capoverso, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 76);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro Scavuzzo Salvatore e Nicolazzi Alfonso per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 77);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli arti-

coli 595, primo e secondo capoverso e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 72);

— *Relatore*: Scovacricchi;

Contro il deputato Faccio Adele, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 635, prima parte e capoverso n. 3, e 112, nn. 1 e 2, del codice penale (danneggiamento aggravato) (doc. IV, n. 74);

— *Relatore*: Ciai Trivelli Anna Maria;

Contro il deputato Cerullo per il reato di cui all'articolo 341, ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale (doc. IV, n. 78);

— *Relatore*: Bandiera;

Contro il deputato Corvisieri per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) (doc. IV, n. 83);

— *Relatore*: Borri;

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi), 414 del codice penale (istigazione a delinquere) e 290 del codice penale (vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle forze armate) (doc. IV, n. 89);

— *Relatore*: Corallo;

Contro il deputato Pannella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore*: Corallo;

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 655 e 81, capoverso, del codice penale (radunata sediziosa continuata) all'articolo 266, secondo comma, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) e all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 85);

— *Relatore*: Corder;

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del

codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*Urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato «Corpo di polizia della Repubblica italiana» (12);

— *Relatore*: Mammì;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammì;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammì;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il

riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: VERNOLA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1978

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*Urgenza*) (61);

— *Relatore:* Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Urgenza*) (155);

— *Relatore:* Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in ma-

teria di elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (191);

— *Relatore:* Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (533);

— *Relatore:* Segni.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI